

Ai Sigg.  
**ASSOCIATI**  
Loro Sedi

## **PROROGHE CERTIFICATI TRASPORTO STRADALE**

**normativa europa e nazionale  
chiarimenti Ministero dell'Interno**

Il Ministero dell'Interno ha diramato una propria circolare con la quale vengono forniti chiarimenti operativi per quanto riguarda le proroghe alla durata di alcuni certificati nel settore del trasporto stradale, con lo scopo di integrare le disposizioni approvate in sede nazionale con quanto previsto dal Regolamento (UE) 2020/698, che ha introdotto una serie di proroghe valide in tutto il territorio unionale, per tutti i veicoli immatricolati nell'Unione Europea e per tutti i certificati rilasciati da ciascun Paese membro, creando delle sovrapposizioni normative, che hanno reso necessaria una lettura coordinata.

Il regolamento comunitario, per evitare discrasie tra la disciplina comune e quella di ciascuno Stato membro, prevede che eventuali regimi più favorevoli, adottati da un determinato Paese, abbiano valore unicamente al suo interno.

Se, a seguito di autorizzazione della Commissione europea, eventuali regimi più favorevoli istituiti da uno Stato membro vengono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la validità di tali regimi più favorevoli per conducenti e veicoli di un singolo Stato, si estende a tutti gli altri Stati membri, ai fini della circolazione sul proprio territorio dei richiamati veicoli e conducenti.

Nello specifico, la circolare ministeriale chiarisce l'effettiva durata della proroga dei seguenti documenti:

### **Carta di Qualificazione del Conducente (CQC)**

Per le CQC armonizzate a livello europeo, con apposto il codice "95", il Regolamento 2020/698 ha previsto la proroga in caso di scadenza tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 di ulteriori sette mesi dalla data di scadenza di ciascun documento.

Con riferimento alla normativa italiana, invece, l'art. 103 comma 2 del decreto legge 18/2020 ha previsto per le CQC in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 un periodo di validità di 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza che, con la normativa vigente, è il 29 ottobre 2020.

Pertanto, per le CQC italiane viene evidenziato che se la scadenza è tra il 1° febbraio e il 29 marzo 2020, la validità, per il solo territorio italiano, è fino al 29 ottobre 2020, mentre sul territorio europeo godono della proroga di validità di sette mesi dalla data di rispettiva scadenza.

Se la scadenza rientra nel periodo tra il 30 marzo 2020 e il 31 agosto 2020, la proroga di sette mesi, dettata dal Regolamento europeo, si applica non solo alle CQC rilasciate dagli altri Stati membri, ma anche a quelle rilasciate dall'Italia (andando oltre il termine nazionale del 29 ottobre 2020).

## Patente di guida

Il Regolamento ha esteso la validità delle patenti di guida in scadenza tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020 di sette mesi dalla data di scadenza.

Questo regime è più favorevole rispetto a quanto previsto dalla normativa nazionale, che ha prorogato la validità delle patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 31 agosto 2020.

Pertanto, per le patenti in scadenza al 31 gennaio 2020, cioè prima dell'inizio dei termini previsti dal Regolamento, i titolari possono godere solo della proroga nazionale al 31 agosto 2020, mentre per i documenti in scadenza nel periodo previsto dal Regolamento, si applicano i sette mesi di proroga dalle date di rispettiva scadenza.

## Ispezione periodica dei tachigrafi

Si applica esclusivamente la proroga prevista dal Regolamento, secondo cui l'ispezione biennale a cui devono essere sottoposti i tachigrafi che si sarebbe dovuta effettuare tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si potrà eseguire nei successivi sei mesi.

## Validità carta conducente per l'utilizzo dei tachigrafi

Per coloro che richiedono rinnovo della carta del conducente per trasporto su strada, la normativa europea ha previsto un tempo massimo di gestione della pratica di non oltre due mesi.

Nelle more del rilascio, il conducente è ammesso alla guida provvedendo all'annotazione manuale dell'attività svolta, e se è in grado di dimostrare di aver chiesto il rinnovo della carta nei termini prescritti.

Analogamente si prevede in caso di richiesta di sostituzione della carta di circolazione effettuata nel periodo tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020.

## Revisione dei veicoli a motore

In considerazione della diversa tempistica prevista dal Regolamento europeo, che prevede per tutti i veicoli con esclusione delle categorie L, O1 e O2, una proroga di sette mesi in caso di scadenza della revisione tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 e la normativa italiana che con il D.L. 18/2020 ha previsto che i termini per la revisione in scadenza entro il 31 luglio sono prorogati al 31 ottobre 2020 è necessario effettuare una distinzione tra le due norme.

Pertanto:

- se la revisione è scaduta prima del febbraio 2020, la circolazione è consentita sul territorio nazionale fino al 31 ottobre 2020;
- se la revisione è scaduta nel mese di febbraio, la circolazione è consentita sul suolo nazionale fino al 31 ottobre 2020 e sul territorio europeo fino al 30 settembre 2020;
- se la revisione è scaduta tra il 31 marzo e il 31 agosto 2020, la circolazione sul territorio nazionale ed europeo è consentita per i sette mesi successivi alla scadenza della revisione [\[nota 1\]](#).

I veicoli di categorie L, O1 e O2 non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento e quindi possono circolare solo sul territorio nazionale fino al 31 ottobre 2020.

## Licenze comunitarie per trasporti internazionali:

Si applica la disposizione prevista dal Regolamento che proroga di sei mesi la validità della licenza comunitaria per i trasporti internazionali di merci in conto terzi in scadenza tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020.

Analogamente è stata prevista per le licenze comunitarie per i trasporti internazionali di passeggeri.

-----  
Riferimenti: circolare Ministero degli Interni n. 61 del 5/06/2020- prot. 300/A/3977/20/115/28

### Nota 1

In caso di scadenza nel mese di marzo i termini delle proroghe nazionali e europee coincidono nel 31/10/2020.

## **AMMORTIZZATORI SOCIALI**

### **ulteriori misure**

Con la pubblicazione del nuovo decreto-legge, come in fondo indicato, entrato in vigore il giorno 17 giugno c.a., sono state recepite le istanze rappresentate, presso tutte le sedi competenti, dalla Confcommercio volte al superamento della rigida scansione temporale prevista per la fruizione dell'ulteriore periodo di 4 settimane, in tema di CIGO, assegno ordinario FIS e CIGD.

Si illustrano di seguito le più rilevanti novità.

### **Norme speciali in materia di CIGO e FIS (articolo 1)**

Le aziende che hanno interamente fruito dei trattamenti di integrazione salariale della durata di 14 settimane possono anticipare la fruizione delle ulteriori 4 settimane che dovevano essere fruito nei mesi di settembre e ottobre.

Viene consentito, quindi, di fruire direttamente delle 18 settimane riconosciute anche prima di settembre.

Il decreto affida all'Inps il compito di monitorare il rispetto del limite di spesa e in caso di esaurimento delle risorse stanziare l'Istituto non potrà emettere nuovi provvedimenti concessori.

Il termine per la presentazione delle istanze è stato ridotto da 4 mesi a 1 mese già con l'entrata in vigore del D.L. Rilancio.

Pertanto, fermo restando il principio generale secondo cui la domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello dell'inizio della sospensione o riduzione oraria, la norma introduce alcune specifiche rispetto determinate fattispecie che si evidenziano di seguito:

- il termine è spostato al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto legge se tale ultima data è posteriore a quella ordinaria (ovvero se la data di entrata in vigore è successiva alla scadenza ordinaria di cui sopra);
- il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio per le domande riferite ai periodi dal 23 febbraio al 30 aprile;
- in caso di domanda errata (presentata per trattamenti diversi da quelli spettanti), il datore di lavoro può presentare la domanda corretta entro 30 giorni dalla comunicazione dell'errore.

Qualora il datore di lavoro scelga il pagamento diretto a carico dell'Inps per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale, deve inviare all'Istituto i dati necessari per il pagamento entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro 30 giorni dal provvedimento di concessione (termine spostato al 30 giorno successivo all'entrata in vigore del decreto legge, se tale data è posteriore quella ordinaria).

Oltre le scadenze indicate il trattamento di integrazione salariale resta a carico del datore di lavoro.

## **Modifica dei termini per la presentazione della domanda di Rem (articolo 2)**

La disposizione proroga termine previsto per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza dal 30 giugno 2020 al 31 luglio 2020.

## **Lavoro irregolare (articolo 3)**

Sono prorogati dal 15 luglio al 15 agosto 2020 i termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione, di cui all'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

-----  
Riferimenti: decreto-legge n. 52 del 16/06/2020 (G.U. n. 151 del 16/06/2020)

Cordiali saluti

Il direttore  
(Antonio Fabiani)